



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTITRE del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
ENDRIZZI Mirko	- Vicesindaco	X	
CLEMENTEL Francesca	- Consigliere		
PERLOT Lucia	- Consigliere		
PERLOT Maria	- Consigliere	X	
PERLOT Luca	- Consigliere		
MOTTES Davide	- Consigliere	X	
TONIDANDEL Emanuele	- Consigliere		
GIRARDI Mauro	- Consigliere		
DAL RI' Samuele	- Consigliere		
BETTIN Yuri	- Consigliere		
WEBER Fabio	- Consigliere	X	

Assiste il Segretario comunale dott. Michele Rizzi.

Il Sindaco e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto Sindacale n. 1 di data 27 marzo 2020 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mariavittoria Mottes nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

Premesso e rilevato che:

- *questa Amministrazione persegue, in armonia con le previsioni statutarie comunali, l'obiettivo di incentivare la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente nel perseguimento dell'interesse pubblico e del buon andamento dell'attività pubblica e di valorizzare il rapporto democratico tra organismi elettivi e cittadini.*
- *L'art. 118 della Costituzione italiana, nel testo introdotto con la riforma costituzionale del 2001, prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".*
- *Il richiamato art. 118 della Costituzione riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale e affida alle istituzioni il compito di promuovere e favorire tali iniziative. Si riscontra inoltre una crescente sensibilità tanto a livello nazionale, quanto a livello locale, verso i temi della partecipazione dei cittadini, da intendere sia come maggiore influenza e coinvolgimento nei processi decisionali degli enti pubblici, sia come possibilità di attivare percorsi di cittadinanza attiva.*
- *L'art. 3, comma 5, del Decreto L. n. 267/2000 prevede che "I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".*
- *L'art. 2, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.mm. e ii. prevede che "I Comuni singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni, attuano tra loro forme di cooperazione e di sussidiarietà, anche con privati, per assicurare l'economia di gestione delle attività e dei servizi".*
- *La complessità e le dimensioni del fenomeno sopra descritto hanno motivato il legislatore all'emanazione di una legge di riordino del settore (L. n. 106/2016), che delega il governo a presentare uno o più decreti legislativi in materia, con la finalità di "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione" (art. 1).*
- *Spetta ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.*
- *Per attuare il principio di sussidiarietà e renderlo efficace nell'azione ed organizzazione amministrativa comunale, occorre definire un insieme di norme regolamentari orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini e, al tempo stesso, a stabilire le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal Comune.*
- *Si ravvisa pertanto, la necessità di disciplinare mediante apposito regolamento la partecipazione attiva e sostenibile dei cittadini alla gestione della cosa pubblica attraverso specifiche formule pattizie ed attività di collaborazione con l'Amministrazione per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani nell'interesse pubblico. Considerato che l'ambito principale di attuazione di tale regolamento è costituito dall'instaurazione di diverse modalità di collaborazione, più o meno*

strutturate, in materia di beni comuni, funzionali al benessere della comunità locale, per le quali si ritiene necessaria una maggiore valorizzazione.

- *Lo strumento regolamentare prevede d'ordinario che il rapporto giuridico tra civica amministrazione e i cittadini attivi, individuali o associati, sia regolato da un cosiddetto "accordo di collaborazione". La natura giuridica e il perimetro di efficacia e di questo istituto, atipico, tuttavia rientrante fra le "forme di collaborazione" di cui all'art 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017, possono essere delineati, a partire dalle esperienze maturate dagli Enti Locali più avanzati in questo campo, in tal modo (indicatori meramente esemplificativi, non esaustivi):*
 - a) *la tipologia dei beni in oggetto spazia tra immobili comunali, di norma di modeste dimensioni, in condizioni di agibilità, e spazi aperti a titolo esemplificativo aree verdi, piazze strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico da impiegarsi nel rispetto delle finalità previste dalla normativa in materia e nel rispetto delle discipline dei vincoli inerenti alla loro destinazione e gestione;*
 - b) *la tipologia dei soggetti coinvolti propone questo spettro: - tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;*
 - c) *gli interventi e le attività da realizzare debbono garantire la valorizzazione del godimento dei beni in favore della collettività, valore implicitamente riconosciuto a tutti gli spazi condivisi;*
 - d) *la tipologia delle attività spazia dalla "cura occasionale", alla "cura costante e continuativa", alla "gestione condivisa", sino alla "rigenerazione", in relazione ad una graduale maggiore intensità del rapporto di collaborazione. Gli ambiti più frequenti sono: cura di spazi aperti a verde (aiuole, orti urbani, giardini condivisi, aree ludiche e sportive), attività di inclusione verso fasce deboli della popolazione, attività di coesione sociale, di promozione dell'integrazione, di cura e manutenzione aggiuntiva di spazi chiusi e immobili (rimozione del vandalismo grafico), valorizzazione di ambienti culturali, con interventi singoli o diffusi, attività di sostegno e diffusione di culture welfare oriented (cultura della salute, dell'alimentazione, dell'agricoltura sostenibile) o a sostegno della cittadinanza consapevole, attività sportive e di formazione;*
 - e) *si intendono escluse dalla possibilità di accedere ai patti di collaborazione le attività non coerenti con i principi dello Statuto del Comune di Fai della Paganella e in particolare quelle che consistano in:*
 - *propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;*
 - *messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;*
 - *attività imprenditoriali, commerciali aventi finalità lucrative.*
 - f) *nella sostanza, le attività delineate al precedente punto d) si collocano nell'ambito dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017, ovvero di quelle attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare convergono verso la "riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata" ai sensi della lettera z, (ibidem); infine si configurano come forme di "valorizzazione sociale", che possono essere avviate laddove la valorizzazione economica del bene non appaia perseguibile.*

Ciò premesso e rilevato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 73 della L.P. 15/2015 in materia di Coinvolgimento dei cittadini in progetti di valorizzazione ambientale.

Visti altresì gli artt. 189 e 190 del Decreto Legislativo 50/2016 in materia di Interventi di sussidiarietà orizzontale e Baratto amministrativo.

Evidenziato che l'accordo di collaborazione non ha natura patrimoniale, quindi non ricade nel "genus" dei contratti ex art. 1321 c.c., non ha natura sinallagmatica (resta escluso, in senso lato, il rapporto obbligatorio) e non può avere fini di lucro. Nel caso di un bene immobile di proprietà comunale, il suo utilizzo continuativo ed esclusivo da parte dei soggetti promotori della collaborazione sarà regolato, oltre che dal patto di cui al periodo precedente, anche da apposito istituto giuridico, quale la concessione o il comodato d'uso. Il patto di collaborazione dovrà esplicitamente disciplinare i relativi profili di responsabilità correlati alla gestione condivisa dei beni individuati, a cura del soggetto/i, senza determinare oneri e responsabilità per l'Amministrazione Comunale. Infine, l'accordo potrà essere sottoscritto sia da persone giuridiche che da persone fisiche (anche esponenti dei gruppi informali). A tal fine, il patto di collaborazione dovrà stabilire opportune forme di garanzia a protezione della civica amministrazione, graduate in funzione della tipologia di attività svolta, della destinazione d'uso del bene e dei rischi connessi alla sua utilizzazione. Per ogni accordo di collaborazione dovrà essere individuato un soggetto responsabile della sicurezza, che valuti i rischi connessi all'attività e fornisca le necessarie prescrizioni, anche in relazione all'uso di dispositivi di protezione, in applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

Esaminato l'unito "*Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani*" composto di n. 24 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Richiamati l'art. 118, quarto comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, che introduce il principio di sussidiarietà orizzontale, e lo Statuto del Comune di Fai della Paganella, in particolare l'art. 2 - rubricato "*Principi ispiratori e obiettivi programmatici*" - che al comma 15 stabilisce che il Comune "*ispira la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, trasparenza, partecipazione, collaborazione...[.]*".

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 03.05.2018, modificata con Legge Regionale 8 agosto 2018 n. 6 con la quale è stato approvato il "*Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige*".

Visto il vigente Statuto comunale.

Dato atto che ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

Con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **Di approvare** il "*Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani*", composto di n. 24 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. **Di dare mandato** alla Giunta comunale di adottare gli atti necessari ad attuare le previsioni regolamentari sul piano organizzativo e gestionale.
3. **Di dare atto** che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
4. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R.24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - *dott.ssa Mariavittoria Mottes* -

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *dott. Michele Rizzi* -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 25.09.2022 al 05.10.2022

li, 25.09.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *dott. Michele Rizzi* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *dott. Michele Rizzi* -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **23 SETTEMBRE 2022** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *dott. Michele Rizzi* -